

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Approvato con C.C. n.39 del 27.09.2012)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione municipale propria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Soggetti Passivi

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.
- 2) Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 3 Soggetto attivo

- 1) L'Imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al comma 1 art. 2 la cui superficie insiste interamente o prevalentemente.
- 2) E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota base del 7,6 per mille. Da tale calcolo restano escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze.
- 3) Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni delle aliquote deliberate dal Comune non si applicano alle quote di imposte riservate allo Stato.
- 4) Le attività di accertamento e di riscossione dell'Imposta sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

Art.4

Base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto e dei terreni agricoli

1) Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando l'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori previsti dall'art.13, comma 4 del decreto legge 6/2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- 2) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'art.5 del D.L. 504/92.
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando l'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art.3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella Previdenza Agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 5 Base Imponibile delle aree fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili, la base imponibile è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.L. 504/1992.
- 2) Le aree edificabili non sono soggette alla corresponsione del tributo, solo se utilizzate a scopo agricolo e condotte direttamente dal possessore che riveste la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo.
- 3) Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera il Consiglio Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune, in questo caso è preluso al Comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito relativamente all'anno d'imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.
- 4) In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza, ovvero, nella fase dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'uff. tributi in base alle stime effettuate dall'uff. tecnico.

Art.6 Aree fabbricabili divenuti inedificabili

- 1) Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute in edificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti di strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta;
- 2) Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
- 3) Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa;
- 4) La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data in cui l'area è divenuta in edificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 Riduzione d'imposta

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- 1) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.L.gs 22 gennaio 2004, n. 42.
- 2) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445, rispetto a quanto previsto dal precedente.
- 3) Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati.
- 4) Che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscente, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati.
- 5) Il fabbricato può essere costituito da una o più immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibili l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili e non all'intero edificio.

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto) con gravi lesioni;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino;
- d) edifici che per le loro caratteristiche non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, ecc.).
- 6) Il contribuente è tenuto a dichiarare entro il termine stabilito dalla legge per la presentazione della stessa, l'eventuale sopravvenuta perdita di inagibilità o inabitabilità, dell'immobile dichiarato poiché trattasi di modifiche strutturali.

Art. 8 Nozione di abitazione principale e pertinenze

- 1) Per abitazione principale ai sensi del comma 2 art. 13 del D.L. 201/2011, si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. A tal proposito occorre autocertificare la abituale dimora.
- 2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle cat.C/2 C/6 C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Inoltre si considera abitazione principale:

- l'U.I. assegnata al coniuge dopo il divorzio o la separazione,indipendentemente dalla quota di possesso;
- l'U.I. di soggetti residenti in case di cura in seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 9 Determinazione dell'imposta e detrazione

- 1) La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella legge n.214 del 22.12.2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
- 2) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per un abitazione principale stabilito in €. 200,00, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 le detrazioni previste al precedente comma è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- 3) L'aliquota e la detrazione per abitazione principale e altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
- 4) Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
- 5) La detrazione di cui al comma 2 (esclusi, 50,00 € di maggiorazione per i figli) si applica anche per l'unità immobiliare, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari,anche se è tassata come singola casa.

Art. 10 Esenzioni

1) Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15, e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Buseto Palizzolo è ricompresso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1 lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222, nel caso in cui gli immobili abbiano un'utilizzazione mista, l'agevolazione fiscale è limitata solo alla posizione dell'immobile destinata ad attività commerciale;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Buseto Palizzolo risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
- k) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
- gli immobili e di fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

Art. 11 Quota riservata allo Stato

- 1) Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato art. 13.
- 2) La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

Art. 9 Modalità di versamento e di riscossione

- 1) Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
- 2) Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

- 3) Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere differiti i termini per i versamenti.
- 4) L'imposta non è oggetto di versamento qualora è uguale o inferiore a 12 Euro. Tale importo è da intendersi in riferimento al totale dovuto per l'intero anno d'imposta.

Art. 13 Dichiarazione

- 1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011. la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta .
- 2) Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art.14 Attività di accertamento

- 1) L'attività accertativa è effettuata dal Funzionario Responsabile dell'imposta municipale propria, mediante le modalità disciplinate nell'art.1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera € 12,00.
- 3) Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con l'adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.L. 19 giugno 1997, n. 218.
- 4) L'Ufficio Tecnico e il corpo di Polizia Municipale sono tenuti a coadiuvare l'Ufficio Tributi per ciò che riguarda accertamenti, sopralluoghi, verifiche ed altri atti simili, provvedendo alla informativa a mezzo di relazione scritta da restituire non oltre 15 gg. dal ricevimento della ricevuta.

Art.15 Attività di controllo

- 1) Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla G.M. con propria deliberazione, sentito il funzionario responsabile.
- 2) La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile cureranno il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- 3) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, il 4% delle somme effettivamente incassate (in conto competenza ed in conto residui), in ciascun periodo d'imposta, a titolo d'imposta municipale propria è utilizzato al fine di potenziare gli uffici e incentivare il personale addetto all'attività accertativa.

 In caso di affidamento dell'incarico dell'attività di controllo a ditta esterna la predetta
 - In caso di affidamento dell'incarico dell'attività di controllo a ditta esterna la predetta percentuale viene ridotta al 50%.
- 4) l'importo determinato con le modalità di a cui all'art. precedente è destinato, annualmente dalla G.M., ove ne ricorra la necessità, all'acquisizione di materiale informativo ed informatica, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'uff. tributi e per

interventi formativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla costituzione, gestione banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici del Ministero delle Finanze e con altre banche dati disponibili.

5) La quota residua dell'importo determinato al precedente punto è attribuita al personale addetto all'uff. tributi quale compenso incentivante, da corrispondere in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 16 Sanzioni ed Interessi

- 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 51,65.
- 2) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
- 3) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €. 51,65 ad €. 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 4) Le sa sanzioni previste per l'omessa ovvero l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articolo 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.
- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6) In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 7) Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 8) Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del 2,5 %, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17 Riscossioni coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi, spese di notifica se non versati entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento salvo che si astato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattive adottate per le entrate tributarie.

Art. 18 Rimborsi

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute devono essere richieste dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

- 2) Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3) Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 Euro.

Art. 19 Dilazione di pagamento

Il Comune può in via eccezionale consentire il pagamento dell'imposta dovuta in rate mensili, fino ad un massimo di 8, su richiesta dell'interessato che si trovi in disagiate condizioni economico- sociali. La sussistenza della disagiata condizione economica dovrà essere dimostrata dal contribuente con la presentazione di idonea documentazione di apposita autocertificazione che l'Ufficio si riserva di verificare. La scadenza della prima rata coinciderà con il termine stabilito nell'avviso stesso. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non pagata. Il contribuente può, in ogni momento, estinguere il debito in unica soluzione.

Il contribuente è tenuto a prestare garanzia per il versamento di tali somme; è esentato dalla prestazione della garanzia per gli importi dovuti inferiori a £. 5.000.000.

Art. 20 Funzionario Responsabile

- 1) La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
- 2) L'Amministrazione è tenuta a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del ministro delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile.

Art. 21 Disposizioni finali e transitorie

- 1) E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.
- 2) Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata .

Art. 22 Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. In osservanza dell'art.5 della L.212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (statuto del contribuente) viene data conoscenza ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.